

My Way

Contratto di assicurazione *di tutela legale* e perdite pecuniarie

Il contratto è redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico Ania – Associazioni consumatori – Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari.

Il presente Set informativo, contenente il DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni), il DIP aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo Danni) e le condizioni di assicurazione comprensive del glossario, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.

Assicurazione di Tutela Legale e di Perdite Pecuniarie

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: Tutela Legale Spa

iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00169

Prodotto: MY WAY

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

MY WAY è un contratto di assicurazione che tutela gli assicurati in caso di controversie legali, garantendo assistenza stragiudiziale e il rimborso delle spese legali, peritali e processuali.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione offre

- ✓ assistenza per la risoluzione amichevole delle controversie
- ✓ rimborso delle spese legali, peritali e processuali sostenute dagli assicurati in sede stragiudiziale e giudiziale

CIRCOLAZIONE

La Polizza opera nell'ambito della circolazione stradale e garantisce assistenza e rimborso delle spese sostenute dagli assicurati per:

- difendersi dall'accusa di aver commesso un reato
- difendersi contro richieste di risarcimento avanzate da terzi
- ottenere il risarcimento di un danno subito per colpa di terzi
- ricorrere contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revisione, revoca della patente di guida o di sequestro del veicolo
- far valere i propri diritti derivanti da un contratto

Dietro pagamento di un premio aggiuntivo, è possibile estendere la copertura assicurativa ai seguenti ambiti:

- CASA
- LAVORO
- VITA PRIVATA
- PERDITE PECUNIARIE

È possibile scegliere, beneficiando di una riduzione di premio, la versione a TUTELA CRESCENTE che offre una copertura assicurativa crescente negli anni.

La somma massima a disposizione per ogni vertenza (massimale per sinistro) è di € 10.000. Si possono scegliere massimali per sinistro più elevati, di € 20.000, € 30.000, € 40.000 e € 50.000, dietro pagamento di un premio aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione non opera per vertenze:

- * derivanti da fatto doloso degli assicurati
- * conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, scioperi o serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive
- * derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa
- * in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale e concorrenza sleale
- * derivanti da contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Fondi Hedge e, in generale, in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata
- * derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall'uso di aeromobili, natanti o imbarcazioni munite di motore
- * derivanti da attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione.

L'assicurazione non opera inoltre:

- * per le controversie derivanti dalla guida di veicoli conducibili con patenti diverse dalla A, B o BE
- * quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo o lo usa in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione
- * quando il veicolo non è assicurato per la RC Auto
- * quando l'Assicurato guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o, in caso di incidente, non presta soccorso o si rifiuta di fornire le proprie generalità



Ci sono limiti di copertura?

La copertura è esclusa e nessun indennizzo è dovuto agli assicurati per le controversie:

- ! aventi un valore in lite inferiore ad € 350,00
- ! contro Tutela Legale Spa.

L'assicurazione non copre il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie prestate con la presente assicurazione operano per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di:

- fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
- pagare alla Compagnia il premio dovuto e le rate di premio successive alla prima
- comunicare, nel corso del contratto, ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, sei tenuto:

- ad avvisare tempestivamente e per iscritto l'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente la Compagnia
- a far pervenire alla Compagnia, anche successivamente alla denuncia, ogni notizia e copia di ogni documento utile alla sua trattazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.

Il pagamento è annuale e può essere corrisposto anche con frazionamento in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio rispettivamente del 4%, 5% e 6%. In ogni caso, l'importo è dovuto per intero anche se frazionato. Il premio può essere pagato all'intermediario cui è assegnata la Polizza oppure direttamente alla Compagnia con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente (in contanti, solo se il premio è inferiore ad € 750,00).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione dura 1 anno e decorre dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione del contratto di assicurazione o del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione. L'assicurazione scade alla data indicata in Polizza e, in mancanza di disdetta, si rinnova tacitamente per 1 anno e così successivamente.



Come posso disdire la Polizza?

Puoi disdire la Polizza:

- **alla scadenza annuale**, inviando, almeno 30 giorni prima della scadenza, una lettera raccomandata a/r alla direzione della Compagnia in Corso di Porta Nuova, 34 - 20121 Milano oppure una PEC all'indirizzo direzione@pec.tutelalegalespa484.it
- **in corso d'anno** dopo la denuncia di un sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto della copertura comunicato per iscritto, con un preavviso minimo di 30 giorni, utilizzando le stesse modalità.

Assicurazione di Tutela Legale e di Perdite Pecuniarie

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: MY WAY (ed. 04/2026)

Il DIP aggiuntivo Danni è aggiornato al 29.04.2026

Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Tutela Legale Spa Corso di Porta Nuova, n. civico 34; CAP 20121; città Milano; tel. +39 02 89600700; sito internet: www.tutelalegale.it; e-mail: info@tutelalegale.it; PEC: direzione@pec.tutelalegalespa484.it.

La Società è iscritta all'Albo delle imprese assicurative n. 1.00169 (IVASS – Albi). La Compagnia è soggetta al controllo dell'IVASS.

In base all'ultimo bilancio di esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, il patrimonio netto di Tutela Legale Spa è pari a € 11,189 milioni, di cui € 2,500 milioni di capitale sociale e € 8,689 milioni di riserve patrimoniali e di utili riportati. Il valore dell'indice di solvibilità SCR (Solvency Capital Requirement) è 204,1%, il valore dell'indice di solvibilità MCR (Minimum Capital Requirement) è 345,6%. Tali indicatori rappresentano il rapporto tra gli elementi patrimoniali della Società e i requisiti di solvibilità richiesti dalla normativa. I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2025). Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a € 4.722.383, il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a € 2.700.000. I fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR sono pari a € 9.638.170, quelli a copertura dell'MCR sono pari a € 9.331.221. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di Tutela Legale S.p.A. è disponibile sul sito internet dell'impresa alla seguente pagina: <https://www.tutelalegale.it/i-nostri-numeri/>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

VITA PRIVATA	Questa garanzia opera nell'ambito della vita privata dell'Assicurato consentendogli di: difendersi dall'accusa di aver commesso un reato e dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi; difendersi nell'ambito dei procedimenti promossi davanti al Garante per la protezione dei dati personali; agire per ottenere il risarcimento di un danno subito per colpa di un terzo o a seguito di un reato commesso da terzi tramite l'utilizzo del web o in conseguenza di casi dovuti a malpractice medica; agire per modificare o eliminare contenuti diffamatori su web o piattaforme di social network; agire per la petizione dell'eredità, riduzione per lesione della quota legittima, impugnazione di un testamento per vizi della volontà; agire per ottenere l'interdizione, l'inabilitazione o la revoca di tali provvedimenti, la dichiarazione di assenza, morte presunta o esistenza di un parente o un congiunto; ricorrere per la separazione consensuale e successivamente per il divorzio tra coniugi; ricorrere per la nomina o la revoca di un amministratore di sostegno per parenti o congiunti; far valere i propri diritti nelle vertenze in materia di obbligo di alimenti; far valere i propri diritti derivanti da contratti; far valere i propri diritti contro Enti o Istituti di Assicurazione Previdenziali o Sociali. La presente garanzia è opzionale e si aggiunge alla garanzia <u>CIRCOLAZIONE</u> .
CASA	Questa garanzia opera in ambito penale e civile a protezione dei diritti dell'Assicurato nella qualità di proprietario, locatore, locatario o usufruttuario di immobili ad uso abitativo identificati in Polizza. Consente all'Assicurato di: difendersi dall'accusa di aver commesso un reato e dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi; agire per ottenere il risarcimento di un danno subito per colpa di terzi; agire per ottenere lo sfratto di locatari in stato di morosità o per finita locazione; far valere i propri diritti derivanti da un contratto di collaborazione domestica o di fornitura di beni o servizi, o in generale dalla proprietà o dalla locazione dell'immobile. La presente garanzia è opzionale e, solo in caso di acquisto della garanzia <u>VITA PRIVATA</u> , si aggiunge alla garanzia <u>CIRCOLAZIONE</u> .
LAVORO	Questa garanzia opera in ambito penale e civile a protezione dei diritti dell'Assicurato nella qualità di lavoratore subordinato, consentendogli di: difendersi dall'accusa di aver commesso un reato e dalle richieste di risarcimento avanzate da terzi, agire per ottenere il risarcimento di un danno subito per colpa di terzi, far valere i propri diritti derivanti dal contratto di lavoro subordinato. La presente garanzia è opzionale e, solo in caso di acquisto della garanzia <u>VITA PRIVATA</u> , si aggiunge alla garanzia <u>CIRCOLAZIONE</u> .
PERDITE PECUNIARIE	In caso di acquisto della sola <u>CIRCOLAZIONE</u> , questa garanzia consente di ottenere il rimborso (fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro) delle spese sostenute per partecipare a corsi per il recupero dei punti persi sulla patente, oltre che per il recupero e il trasferimento del veicolo in caso di incidente stradale o avaria. La presente garanzia è opzionale e si aggiunge alla garanzia <u>CIRCOLAZIONE</u> o all'insieme delle garanzie <u>CIRCOLAZIONE</u> + <u>VITA PRIVATA</u> .

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

MY WAY A TUTELA CRESCENTE	<p>È una versione del prodotto che, a fronte di una tariffa ridotta rispetto a quella standard, consente di acquistare le garanzie previste nell'ambito della <u>CIRCOLAZIONE</u>, <u>VITA PRIVATA</u>, <u>CASA</u> e <u>LAVORO</u>, con un'estensione progressiva delle coperture assicurative nel tempo.</p> <p>L'ampliamento avviene gradualmente nell'arco di tre anni: dal primo anno è attiva la copertura in ambito penale, dal secondo anno si aggiunge la copertura per il diritto civile extracontrattuale e dal terzo anno la protezione si completa con le prestazioni relative a obbligazioni contrattuali e ricorsi previste nell'ambito delle 4 garanzie.</p>
----------------------------------	--



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p><u>VITA PRIVATA</u> La garanzia non opera per vertenze: derivanti o aventi ad oggetto l'utilizzo o la proprietà di immobili ad uso abitativo e/o commerciale; originate da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili; riguardanti l'edificazione di nuovi immobili; derivanti dall'utilizzo illecito da parte dell'assicurato della rete web e di piattaforme informatiche pubbliche o private; derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva</p> <p><u>CASA</u> La garanzia non opera per vertenze: relative ad immobili non identificati in Polizza o destinati ad un uso diverso rispetto a quello abitativo; relative allo stato in cui viene rilasciato l'immobile dal locatario; relative al recupero crediti; originate da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili; riguardanti l'edificazione di nuovi immobili</p> <p><u>LAVORO</u> La garanzia non opera per vertenze: in materia di concorrenza sleale e inerenti a rapporti tra soci ed amministratori; aventi ad oggetto comportamenti antisindacali o licenziamenti collettivi; inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; inerenti o derivanti dall'esercizio di attività lavorativa che richieda l'iscrizione ad un albo professionale.</p>
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

	<p><u>CIRCOLAZIONE</u> La garanzia non opera per le controversie derivanti da contratti che, alla data di decorrenza della copertura assicurativa, risultino già risolti, rescissi o disdettati oppure per i quali sia già stata formalmente richiesta da uno dei contraenti la risoluzione, la rescissione o la disdetta. Nel caso di difesa contro richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati, la garanzia opera solo in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile Auto e, nel caso in cui l'Assicuratore non intervenga a difesa dell'Assicurato comune, la Polizza rimborsa le spese sostenute per la sola costituzione in giudizio.</p> <p><u>VITA PRIVATA</u> La garanzia non opera per le controversie derivanti da contratti che, alla data di decorrenza della copertura assicurativa, risultino già risolti, rescissi o disdettati oppure per i quali sia già stata formalmente richiesta da uno dei contraenti la risoluzione, la rescissione o la disdetta. L'azione per ottenere il risarcimento dei danni che siano conseguenza di lesioni fisiche subite dall'Assicurato per effetto di eventi derivanti da malpractice medica, opera per controversie giudiziali e stragiudiziali conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno 180 giorni dopo la decorrenza della Polizza. La garanzia relativa al ricorso per la separazione consensuale e per il divorzio si applica esclusivamente ai matrimoni celebrati in Italia. Per quanto riguarda la separazione consensuale il ricorso deve essere presentato congiuntamente da entrambi i coniugi ed è richiesta l'assistenza di un unico legale. Per quanto riguarda l'eventuale successivo divorzio, la garanzia opera a condizione che: (i) sia utilizzato un unico legale, scelto di comune accordo tra le parti; (ii) il ricorso per la separazione consensuale sia stato presentato durante il periodo di validità della copertura assicurativa ed abbia generato un sinistro gestito dalla Società; (iii) tra la data di omologazione della separazione e il ricorso per il divorzio non vi sia stata interruzione della copertura assicurativa. Ai fini del massimale, la separazione e il divorzio sono considerati come un unico sinistro. La garanzia si applica esclusivamente ai sinistri insorti dopo 2 anni dalla data di stipula della Polizza, a condizione che: (i) le circostanze che hanno determinato la crisi coniugale non si riferiscano a fatti, atti o comportamenti anteriori al termine del periodo di carenza di 2 anni; (ii) tali circostanze non fossero già note agli assicurati al momento della stipula della Polizza. La garanzia relativa alle azioni di successione si applica esclusivamente alle successioni aperte in Italia e a condizione che il sinistro insorga dopo 2 anni dalla decorrenza della Polizza. Il massimale per sinistro è pari a € 10.000, da intendersi come limite complessivo per evento, anche in presenza di più domande. La garanzia relativa al ricorso per la nomina o revoca amministratore di sostegno opera per ricorsi presentati dopo 2 anni dalla decorrenza della Polizza. La garanzia relativa all'interdizione o inabilitazione (o revoca delle stesse) opera per istanze presentate dopo 2 anni dalla decorrenza della Polizza.</p> <p><u>CASA</u> La garanzia non opera per le controversie derivanti da contratti che, alla data di decorrenza della copertura assicurativa, risultino già risolti, rescissi o disdettati oppure per i quali sia già stata formalmente richiesta da uno dei contraenti la risoluzione, la rescissione o la disdetta. Nel caso di difesa contro richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati, la garanzia opera solo in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante in primo rischio, e, nel caso in cui l'Assicuratore non intervenga a difesa del comune assicurato, la Polizza rimborsa le spese sostenute per la sola costituzione in giudizio. La garanzia relativa alle vertenze riguardanti la proprietà o la locazione dell'immobile, quelle con i fornitori e quelle per lavori di manutenzione e/o riparazione, opera con il limite di 1 caso per anno assicurativo. La garanzia relativa all'azione di sfratto, per finita locazione o per morosità, nei confronti dei locatari di immobili assicurati, opera a condizione che: (i) il sinistro derivi da fatti accaduti o atti posti in essere non prima di 180 giorni dalla decorrenza della garanzia e del contratto di locazione; (ii) nel caso di sfratto per morosità, la prima rata di canone non corrisposta si riferisca a un periodo successivo di almeno 180 giorni rispetto alla decorrenza della garanzia. Il massimale per evento è pari a € 2.500,00.</p> <p><u>LAVORO</u> Nel caso di difesa contro richieste di risarcimento avanzate da terzi nei confronti degli assicurati, la garanzia è prestata solo in presenza di una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante in primo rischio, e, nel caso in cui l'Assicuratore non intervenga a difesa del comune assicurato, la Polizza rimborsa le spese sostenute per la sola costituzione in giudizio.</p> <p><u>PERDITE PECUNIARIE</u> La garanzia opera fino ad un massimo di € 1.000 per sinistro. È garantito il rimborso fino a € 100 delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'incidente stradale o avaria fino all'officina di riparazione più vicina. La garanzia prevede il rimborso, entro il limite di € 30.000, dell'importo dovuto all'Assicurato a titolo di capitale e interessi, in esecuzione di una sentenza che riconosca il diritto al risarcimento di un danno causato da un terzo civilmente responsabile, a condizione che: (i) il responsabile civile sia stato identificato; (ii) i fatti da cui origina la responsabilità siano accaduti durante la vigenza della Polizza; (iii) la responsabilità del terzo sia accertata in via definitiva con sentenza passata in giudicato; (iv) l'Assicurato abbia effettuato almeno due tentativi di esecuzione forzata della sentenza nei confronti del responsabile, rimasti infruttuosi. La presente garanzia non opera per fatti originati nell'ambito della circolazione stradale o comunque derivanti dall'uso o dalla proprietà di veicoli a motore o natanti.</p> <p><u>VERSIONE TUTELA CRESCENTE</u> Con la scelta di tale versione di prodotto, il 1° anno la copertura opera esclusivamente per la difesa penale, in caso di contestazione di un reato a carico dell'Assicurato; dal 2° anno la copertura opera anche per difendersi da richieste di risarcimento danni e per agire al fine di ottenere il risarcimento di un danno subito; dal 3° anno la garanzia si estende inoltre alle azioni per far valere i propri diritti derivanti da un contratto.</p>
--	--



A chi è rivolto questo prodotto?

Persone fisiche.



Quali costi devo sostenere?

Per la distribuzione di questo prodotto, la Compagnia riconosce agli intermediari:

- una provvigione media pari al 30,88% del premio imponibile pagato dal contraente

- non sono previsti ulteriori costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a: <i>Tutela Legale Spa Funzione Reclami Corso di Porta Nuova, 34 – 20121 MILANO Fax +39 02 89600719 E-mail: reclami@tutelalegale.it.</i> I reclami sono trattati dalla funzione aziendale sopra indicata. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Tale termine può essere sospeso per un tempo massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie se il reclamo si riferisce a comportamenti degli Agenti, o loro dipendenti o collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli altri intermediari (Banche e Broker) e loro dipendenti o collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario che provvederà a gestirli. Sarà cura della Compagnia trasmetterli all'intermediario interessato (dandone contestuale notizia al reclamante), qualora pervengano direttamente alla Compagnia.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Arbitro Assicurativo	È obbligatorio ricorrere all'Arbitro Assicurativo previsto dalla legge come condizione di procedibilità dell'eventuale azione giudiziaria, a seconda della materia e dei limiti di valore della controversia, in alternativa alla Mediazione o alla Negoziazione Assistita, presentando ricorso tramite il portale disponibile sul sito www.arbitroassicurativo.org , dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alla presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	È obbligatorio ricorrere alla Mediazione prevista dalla legge come condizione di procedibilità per le controversie sui contratti di assicurazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo tra Assicurato e Compagnia in merito all'interpretazione della Polizza e/o alla gestione di un sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro deciderà secondo equità. L'Assicurato e la Compagnia contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le Parti.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi versati non danno diritto a detrazione fiscale ai sensi della normativa vigente. L'imposta sulle assicurazioni è applicata secondo le seguenti aliquote: <ul style="list-style-type: none">- Garanzie non legate alla circolazione stradale Ramo 17 e Ramo 16: 21,25%- Garanzie legate alla circolazione stradale Ramo 17: 12,50%- Garanzie legate alla circolazione stradale Ramo 16: 13,50% Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione , salvo diverse disposizioni dell'Autorità fiscale.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Qualora il cliente sia stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile al seguente link https://www.tutelalegale.it/procedura-oblio-oncologico/ .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, CON LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ: VERIFICARE I CONTRATTI ATTIVI E LE GARANZIE ACQUISTATE; VISUALIZZARE LA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE; PAGARE I PREMI DI POLIZZA SUCCESSIVI AL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO; CONSULTARE E AGGIORNARE I DATI PERSONALI E I CONSENSI PRIVACY; SEGNALARE UN SINISTRO.

INDICE

OGGETTO DEL CONTRATTO	3
<i>Art. 1 Qual è lo scopo del contratto</i>	3
<i>Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto</i>	3
<i>Art. 3 Quali spese vengono rimborsate</i>	3
SOGGETTI E CASI ASSICURATI.....	3
<i>Art. 4 Chi è Assicurato.....</i>	3
<i>Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso</i>	3
ESCLUSIONI E LIMITI	9
<i>Art. 6 Massimali.....</i>	9
<i>Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto.....</i>	9
<i>Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia</i>	11
<i>Art. 9 Dove vale l'assicurazione</i>	11
OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione Perdite Pecuniarie	11
<i>Art. 1 Qual è lo scopo del contratto</i>	11
<i>Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto</i>	11
<i>Art. 3 Quali spese vengono rimborsate</i>	11
SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione Perdite Pecuniarie.....	12
<i>Art. 4 Chi è assicurato</i>	12
<i>Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso</i>	12
<i>Art. 10 Denuncia del sinistro.....</i>	13
<i>Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Sezione Tutela Legale.....</i>	13
<i>Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale - Sezione Tutela Legale</i>	13
<i>Art. 13 Incarico ad altri professionisti - Sezione Tutela Legale</i>	13
<i>Art. 14 Rimborso delle spese - Sezione Tutela Legale.....</i>	14
<i>Art. 15 Revoca e rinuncia del legale - Sezione Tutela Legale</i>	14
<i>Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato.....</i>	14
<i>Art. 17 Termine del rimborso</i>	14
<i>Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico - Sezione Tutela Legale.....</i>	14
NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO	14
<i>Art. 19 Pagamento dell'assicurazione</i>	14
<i>Art. 20 Altre assicurazioni.....</i>	14
<i>Art. 21 Rinnovo tacito</i>	14
<i>Art. 22 Recesso.....</i>	14
<i>Art. 23 Risoluzione anticipata</i>	14
<i>Art. 24 Prescrizione</i>	15
<i>Art. 25 Indicizzazione ISTAT</i>	15
<i>Art. 26 Oneri fiscali</i>	15
<i>Art. 27 Modifiche dell'assicurazione</i>	15
<i>Art. 28 Rinvio alle norme di legge.....</i>	15

 GLOSSARIO

ARBITRATO: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le Parti possono esperire per definire una controversia.

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Si considerano assicurati ai sensi del presente contratto anche i figli minori di anni 14 degli assicurati.

ASSICURAZIONE: contratto di assicurazione.

CARENZA: periodo in cui la Polizza non produce effetti. Tale periodo intercorre tra il momento della stipulazione del contratto di assicurazione, o dalle ore 24 del giorno in cui si effettua il pagamento se successivo alla stipula, e quello a partire dal quale la garanzia diviene concretamente efficace. (se PRESENTE VERSIONE CLASSICA)

CONTRAENTE: soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTROVERSIE CONTRATTUALI: controversie derivanti da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.

CONTRIBUTO UNIFICATO: somma che deve pagare all'Erario la parte che vuole avviare un giudizio. Il legislatore stabilisce i casi di esonero e l'importo che varia in relazione al valore della causa ed all'organo competente a giudicare.

CONTROPARTE: la parte avversaria in una controversia.

DISDETTA: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

INCIDENTE STRADALE: evento involontario e accidentale che, coinvolgendo veicoli, persone o animali, turba e/o interrompe la regolare circolazione stradale e dal quale possono derivare danni a persone, animali o cose.

INDENNIZZO: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

LEGALE DOMICILIATARIO: legale indicato dall'avvocato incaricato della gestione della pratica per lo svolgimento delle attività di cancelleria e sostituzione di udienza.

MASSIMALE: massimo esborso fino al quale la Società è impegnata a prestare la garanzia.

PARTI: il contraente e la Società.

POLIZZA: documento che prova l'assicurazione.

PREMIO: somma dovuta dal contraente alla Società.

REATO: comportamento antiggiuridico che dà luogo a violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni in base alla pena per essi prevista dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "reato colposo" e "reato doloso"). Per le contravvenzioni, la legge prevede che l'autore ne risponda indipendentemente dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa.

REATO COLPOSO: è colposo o contro l'intenzione il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'Autorità Giudiziaria.

REATO CONTINUATO: istituto giuridico del diritto penale che si configura quando un medesimo soggetto, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

REATO DOLOSO: è doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Sono dolosi tutti i delitti tranne quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.

RECESSO: manifestazione di volontà con cui una delle Parti di un contratto ne produce la cessazione.

SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO: decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Sugli stessi fatti oggetto della sentenza passata in giudicato nessun giudice può nuovamente pronunciarsi.

RISCHI NOMINATI: i rischi assunti da parte dell'assicuratore, che di conseguenza non è obbligato per eventi ad essi non ascrivibili.

SINISTRO: evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'Assicurato.

SPESE DI GIUSTIZIA: sono i compensi e le indennità spettanti a soggetti terzi rispetto al procedimento (nel processo penale sono terze tutte le persone diverse dalle Parti e dal giudice quali, ad esempio, i consulenti tecnici e i testimoni) liquidate direttamente dal giudice.

STRAGIUDIZIALE: tutto ciò che è diverso dal giudizio, accordi e procedure che avvengono tra le Parti fuori dal tribunale.

SOCIETÀ: l'impresa assicuratrice Tutela Legale Spa o Tutela Legale.

SPESE DI SOCCOMBENZA: spese dovute da chi perde una causa civile alla parte vittoriosa. Il giudice decide con sentenza se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle Parti.

TRANSAZIONE: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe insorgere.

VALORE IN LITE: determinazione del valore della controversia.

Secondo quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), sono evidenziati "in grassetto" i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e/o del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse. In *corsivo* sono indicati termini o espressioni il cui significato è definito nel glossario.



OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale protegge i diritti degli assicurati che si trovino coinvolti in una controversia legale, garantendo loro assistenza e rimborso delle spese sostenute **fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, nei casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.**

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale interviene a difesa dei diritti degli assicurati nella *fase stragiudiziale* e si impegna ad ottenere una risoluzione amichevole della controversia evitando il ricorso al giudice. La copertura assicurativa opera anche nella fase giudiziale, che può seguire quella *stragiudiziale*, garantendo agli assicurati il rimborso delle spese indicate nel successivo Art. 3 ("*Quali spese vengono rimborsate*").

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese legali relative all'attività svolta dall'avvocato in favore dell'*Assicurato*, comprese quelle del *legale domiciliatario* e quelle dovute alla *controparte* in caso di *soccombenza* o di *transazione*;
2. le spese processuali, vale a dire il *contributo unificato*, la registrazione di atti giudiziari, e le *spese di giustizia* nel processo penale;
3. le spese peritali e investigative riferite all'attività svolta da consulenti o periti nominati dall'*Assicurato* o dal giudice;
4. le spese relative a procedure alternative di risoluzione delle controversie (negoziazione assistita obbligatoria, mediazione civile, *arbitrato*).

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni "Soggetti e casi assicurati", "Cosa fare in caso di *sinistro*" ed "Esclusioni e limitazioni".



SOGGETTI E CASI ASSICURATI

Art. 4 Chi è Assicurato

Ai sensi del presente contratto, sono considerati assicurati:

MY WAY (se PRESENTE VERSIONE CLASSICA – CIRCOLAZIONE), MY WAY TUTELA CRESCENTE (se PRESENTE VERSIONE TUTELA CRESCENTE)

- il *contraente* (SE PRESENTE FLAG SINGLE o NUCLEO FAMILIARE)
- le persone fisiche facenti parte del nucleo familiare del *contraente* come da stato di famiglia anagrafico; (SE PRESENTE FLAG NUCLEO FAMILIARE)
- i veicoli di proprietà degli assicurati, conducibili con le patenti A o B o BE;
- il conducente autorizzato dei veicoli assicurati;
- i terzi trasportati sui veicoli assicurati;
- l'immobile indicato in *Polizza* di proprietà o condotto dagli assicurati; (se presente CASA)
- i collaboratori domestici regolarmente assunti dagli assicurati. (se presente CASA)

Si escludono coloro che esercitano attività lavorativa che richiede l'iscrizione ad un albo professionale e qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa e/o altre tipologie di collaborazione. (se presente LAVORO)

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso (Versione presente in caso di CLASSICA) CIRCOLAZIONE

Il presente contratto è a *rischi nominati* e opera, in tutti gli ambiti della circolazione stradale, a tutela dei diritti degli assicurati, anche nella loro qualità di pedone, conducente o passeggero, per violazioni di legge o per lesioni di diritti, unicamente in relazione ad eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi* che siano conseguenza diretta di un *incidente stradale*. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una *sentenza* di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di Procedura Penale) *passata in giudicato* o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'Art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di *reato da doloso a colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del *reato* per qualsiasi causa.
3. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'*Assicurato* (a persona o a cose) a seguito di fatto illecito di terzi

- per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
4. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il *sinistro* sia coperto da una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:
 - dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di *soccombenza* ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un *sinistro* coperto dalla Polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.
 5. il ricorso contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
 6. Il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad *incidente stradale*;
 7. le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati.

VITA PRIVATA (SE PRESENTE) (SEMPRE PRESENTE SE PRESENTE CASA E/O LAVORO)

Il rimborso degli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 ("*Quali spese vengono rimborsate*"), è prestato a tutela dei diritti dell'Assicurato nell'ambito della vita privata, limitatamente alle seguenti fattispecie:

8. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
9. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una *sentenza* di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) *passata in giudicato* o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'Art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di *reato da doloso a colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.
10. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato (a persone o a cose) per fatto illecito di terzi, o a seguito di reati commessi da terzi tramite l'utilizzo del web. Tale garanzia opera anche per la costituzione di parte civile in sede penale;
11. l'azione finalizzata a modificare o eliminare la pubblicazione di contenuti diffamatori lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su Social e Media Network;
12. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni che siano conseguenza di lesioni fisiche subite dall'Assicurato per effetto di eventi derivanti da malpractice medica. **La presente garanzia opera per controversie giudiziali e stragiudiziali conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno 180 giorni dopo la decorrenza della Polizza;**
13. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il *sinistro* sia coperto da una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:
 - dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di *soccombenza* ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un *sinistro* coperto dalla Polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.

Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di *sinistro*, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio.

L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio;
14. i procedimenti promossi innanzi al Garante della privacy per la protezione dei dati personali;
15. il ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. **La garanzia opera solo per matrimoni celebrati in Italia e a condizione che il ricorso per la separazione consensuale sia promosso congiuntamente dai coniugi e con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo.** La copertura è estesa anche alla successiva eventuale domanda di divorzio, **con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi, a condizione che il ricorso per la separazione consensuale sia stato promosso durante il periodo di validità della presente Polizza e sia stato oggetto di un *sinistro* gestito dalla Società e sempre che tra la data di omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio non vi sia stata soluzione di continuità della copertura assicurativa. Il *sinistro* è unico, ai fini del *massimale* disponibile. La garanzia opera**

per i sinistri che siano insorti dopo due anni dalla stipula della *Polizza* e a condizione che le ragioni che determinano la separazione tra i coniugi non siano riferite a comportamenti, atti o fatti posti in essere o accaduti precedentemente alla conclusione del periodo di *carezza* di due anni dalla stipula della *Polizza* o noti agli assicurati al momento della stipula della stessa;

16. l'avvio di azioni a tutela dei diritti delle Successioni: di petizione dell'eredità ai sensi degli artt. 533 e 534 del Codice Civile, di riduzione per lesione di legittima, ai sensi degli artt. 553, 554 e 555 del Codice Civile e di impugnazione del testamento per vizi della volontà, ai sensi dell'art. 624 del Codice Civile. **La presente garanzia viene prestata esclusivamente in relazione a successioni aperte nel territorio della Repubblica Italiana dopo due anni dalla decorrenza della *Polizza*. La presente garanzia opera con un *massimale* per evento pari a € 10.000,00 (diecimila//00) da intendersi tale anche nel caso di cumulo di più domande;**
17. il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto, ai sensi degli artt. 407 e 413 del Codice Civile. **La presente garanzia viene prestata esclusivamente in relazione a ricorsi per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno presentati dopo due anni dalla decorrenza della *Polizza*;**
18. le controversie in materia di obbligo di alimenti, ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile;
19. le istanze di interdizione o di inabilitazione e le istanze di revoca di tali provvedimenti, ai sensi degli artt. 417 e 429 del Codice Civile, di un parente o di un congiunto. **La presente garanzia viene prestata esclusivamente in relazione ad istanze di interdizione o inabilitazione presentate dopo due anni dalla decorrenza della *Polizza*;**
20. l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta, ai sensi degli artt. 49 e 58 del Codice Civile, o di dichiarazione di esistenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice Civile, di un parente o congiunto;
21. le controversie originate da contratti stipulati dall'*Assicurato*, compresi quelli di acquisto di beni o di servizi stipulati via web su portali di e-commerce (commercio elettronico);
22. le vertenze con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali.

CASA (SE PRESENTE)

Il rimborso degli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 ("*Quali spese vengono rimborsate*"), è prestato a tutela dei diritti dell'*Assicurato* nella sua qualità di proprietario, locatore, locatario o usufruttuario degli immobili ad uso abitativo indicati in *Polizza* e limitatamente alle seguenti fattispecie:

23. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
24. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una *sentenza* di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) *passata in giudicato* o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'Art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di *reato da doloso a colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del *reato* per qualsiasi causa.

25. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'*Assicurato* per fatto illecito di terzi;
26. la difesa dell'*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il *sinistro* sia coperto da una *Polizza* di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:
 - dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per *spese di resistenza e di soccombenza* ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un *sinistro* coperto dalla *Polizza* di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'*Assicurato* nella costituzione in giudizio, la *Società* presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'*Assicurato* cederà alla *Società* il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.

Nel caso in cui la *Polizza* di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di *sinistro*, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio.

L'*Assicurato* è tenuto a produrre la documentazione relativa alla *Polizza* ed al *sinistro* di Responsabilità Civile in primo rischio;

27. le controversie che oppongono le persone assicurate ai collaboratori domestici regolarmente assunti;
28. le vertenze relative alla proprietà o alla locazione degli immobili indicati in *Polizza*. **La presente garanzia opera con il limite di un caso per anno assicurativo, per ogni immobile indicato in *Polizza*;**
29. l'azione di sfratto (nei confronti di locatari di immobili assicurati) per finita locazione o per morosità. **La presente garanzia opera con riferimento a *sinistri* originati da fatti accaduti o atti posti in essere almeno 180 (centottanta) giorni dopo la decorrenza della garanzia ed almeno 180 (centottanta) giorni dopo la decorrenza del contratto di locazione, e sempre che, trattandosi di sfratto per morosità, la prima rata di canone non versata dal locatario si riferisca ad un periodo temporale collocabile almeno 180 (centottanta) giorni dopo la decorrenza della garanzia. Per questa garanzia il *massimale* per evento è pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento//00).**

LAVORO (SE PRESENTE)

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”) è prestato a tutela dei diritti dell’Assicurato nella sua qualità di lavoratore subordinato, limitatamente alle seguenti fattispecie:

30. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*. La presente garanzia opera anche qualora l’Assicurato sia alla guida di un veicolo conducibile con patenti superiori alla A o B, nello svolgimento della propria attività lavorativa;
31. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una **sentenza di assoluzione** (pronunciata ai sensi dell’Art. 530 del Codice di Procedura Penale) **passata in giudicato** o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell’Art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell’art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di *reato da doloso a colposo*.**La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.**
32. l’azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato (a persone o a cose) per fatto illecito di terzi;
33. la difesa dell’Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il *sinistro* sia coperto da una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:
 - dopo l’esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di primo rischio per *spese di resistenza e di soccombenza* ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un *sinistro* coperto dalla Polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.
34. le vertenze di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro.

(Presente se scelta VERSIONE TUTELA CRESCENTE)

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

CIRCOLAZIONE

Il presente contratto è a *rischi nominati* e opera, nell’ambito della circolazione stradale, a tutela dei diritti degli assicurati anche nella loro qualità di pedone, conducente o passeggero, per violazioni di legge o per lesioni di diritti, unicamente in relazione ad eventi riferibili ai casi di seguito indicati:

1. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi* che siano conseguenza diretta di un *incidente stradale*. Fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. con una **sentenza di assoluzione** (pronunciata ai sensi dell’Art. 530 del Codice di Procedura Penale) **passata in giudicato** o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell’Art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell’art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di *reato da doloso a colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

PLUS

Le garanzie di seguito indicate operano per controversie giudiziali e stragiudiziali che siano conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno un anno dopo la decorrenza della Polizza, limitatamente alle seguenti fattispecie:

3. l’azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’Assicurato (alla persona o a cose) a seguito di fatto illecito di terzi per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
4. la difesa dell’Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il *sinistro* sia coperto da una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:
 - dopo l’esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di primo rischio per *spese di resistenza e di soccombenza* ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un *sinistro* coperto dalla Polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in

rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.

PREMIUM

Le garanzie di seguito indicate operano per controversie giudiziali e stragiudiziali che siano conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno due anni dopo la decorrenza della *Polizza*, limitatamente alle seguenti fattispecie:

5. il ricorso contro il provvedimento di ritiro, sospensione, revisione o revoca della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
6. il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad *incidente stradale*;
7. le *controversie contrattuali* riguardanti i veicoli assicurati.

VITA PRIVATA

Il rimborso degli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 ("*Quali spese vengono rimborsate*"), è prestato a tutela dei diritti dell'*Assicurato* nell'ambito della vita privata, limitatamente alle seguenti fattispecie:

8. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
9. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'*Assicurato* di denunciare il *sinistro* nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:
 - a. con una *sentenza* di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) *passata in giudicato* o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'Art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di *reato da doloso a colposo*.

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del *reato* per qualsiasi causa.

PLUS

Le garanzie di seguito indicate operano per controversie giudiziali e stragiudiziali che siano conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno un anno dopo la decorrenza della *Polizza*, limitatamente alle seguenti fattispecie:

10. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'*Assicurato* (a persone o a cose) per fatto illecito di terzi, o a seguito di reati commessi da terzi tramite l'utilizzo del web. Tale garanzia opera anche per la costituzione di parte civile in sede penale;
11. l'azione finalizzata a modificare o eliminare la pubblicazione di contenuti diffamatori lesiva dei diritti dell'*Assicurato* su pagine web e su Social e Media Network;
12. l'azione per ottenere il risarcimento di danni che siano conseguenza di lesioni fisiche subite dall'*Assicurato* per effetto di eventi derivanti da malpractice medica;
13. la difesa dell'*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il *sinistro* sia coperto da una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed intervenga alle seguenti condizioni:
 - dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per *spese di resistenza e di soccombenza* ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un *sinistro* coperto dalla Polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'*Assicurato* nella costituzione in giudizio, la *Società* presta assistenza *stragiudiziale* finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'*Assicurato* cederà alla *Società* il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.

Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di *sinistro*, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio.

L'*Assicurato* è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio;

14. i procedimenti promossi innanzi al Garante della privacy per la protezione dei dati personali.

PREMIUM

Le garanzie di seguito indicate operano per controversie giudiziali e stragiudiziali che siano conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno due anni dopo la decorrenza della *Polizza*, limitatamente alle seguenti fattispecie:

15. il ricorso per la separazione consensuale tra coniugi e successiva domanda di divorzio. La garanzia opera solo per matrimoni celebrati in Italia, ed a condizione che il ricorso per la separazione consensuale sia promosso congiuntamente dai coniugi e con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo. La copertura è estesa anche alla successiva eventuale domanda di divorzio, con l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i coniugi, a condizione che il ricorso per la separazione consensuale sia stato promosso almeno due anni dopo la decorrenza *Polizza* e sia stato oggetto di un *sinistro* gestito dalla *Società*, e sempre che tra la data di omologazione della separazione consensuale e la domanda di divorzio non vi sia stata soluzione

di continuità della copertura assicurativa. Il sinistro è unico, ai fini del massimale disponibile;

16. la promozione di azioni a tutela dei diritti delle Successioni: di petizione dell'eredità ai sensi degli artt. 533 e 534 del Codice Civile, di riduzione per lesione di legittima, ai sensi degli artt. 553, 554 e 555 del Codice Civile e di impugnazione del testamento per vizi della volontà, ai sensi dell'art. 624 del Codice Civile. **La garanzia assicurativa viene prestata esclusivamente in relazione a successioni aperte nel territorio della Repubblica Italiana. La presente garanzia opera con un massimale per evento pari a € 10.000,00 (diecimila/00) da intendersi tale anche nel caso di cumulo di più domande;**
17. **il ricorso per la nomina o la revoca dell'amministratore di sostegno per un parente o congiunto, ai sensi degli artt. 407 e 413 del Codice Civile;**
18. **le controversie in materia di obbligo di alimenti, ai sensi degli artt. 433 e seguenti del Codice Civile;**
19. le istanze di interdizione o di inabilitazione e le istanze di revoca di tali provvedimenti, ai sensi degli artt. 417 e 429 del Codice Civile, di un parente o di un congiunto;
20. l'istanza di dichiarazione di assenza o morte presunta, ai sensi degli artt. 49 e 58 del Codice Civile, o di dichiarazione di esistenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice Civile, di un parente o congiunto;
21. le controversie originate da contratti stipulati dall'Assicurato, compresi quelli di acquisto di beni o di servizi stipulati via web su portali di e-commerce (commercio elettronico);
22. le vertenze con enti o istituti di assicurazioni previdenziali e sociali.

CASA

Il rimborso degli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 ("Quali spese vengono rimborsate"), è prestato a tutela dei diritti dell'Assicurato nella sua qualità di proprietario, locatore, locatario o usufruttuario degli immobili ad uso abitativo indicati in Polizza e limitatamente alle seguenti fattispecie:

23. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*;
24. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell'avvio del procedimento penale, **la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:**
 - a. **con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell'Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell'Art. 131 bis del Codice Penale),**
 - b. **con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell'art. 425 del Codice di Procedura Penale),**
 - c. **con la derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo.**

La garanzia non opera nel caso in cui il procedimento si concluda con l'adozione di un provvedimento diverso da quelli sopra specificamente indicati, né in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa.

PLUS

Le garanzie di seguito indicate operano per controversie giudiziali e stragiudiziali che siano conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno un anno dopo la decorrenza della Polizza, limitatamente alle seguenti fattispecie:

25. l'azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi;
26. la difesa dell'Assicurato in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:
 - **dopo l'esaurimento di quanto dovuto dall'assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile;**
 - **nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla Polizza di Responsabilità Civile, l'impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l'Assicurato nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell'impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l'Assicurato cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.**Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di *sinistro*, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio.
L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla Polizza ed al sinistro di Responsabilità Civile in primo rischio.

PREMIUM

Le garanzie di seguito indicate operano per controversie giudiziali e stragiudiziali che siano conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno due anni dopo la decorrenza della Polizza, limitatamente alle seguenti fattispecie:

27. le controversie che oppongono le persone assicurate ai collaboratori domestici regolarmente assunti.
28. le vertenze relative alla proprietà o alla locazione degli immobili espressamente indicati in Polizza, comprese le vertenze con i fornitori e quelle per lavori di manutenzione e/o riparazione. **La presente garanzia opera con il limite di un caso per anno assicurativo, per ogni immobile indicato in Polizza;**
29. l'azione di sfratto (nei confronti di locatari di immobili assicurati) per finita locazione o per morosità. **La presente garanzia opera sempre che, trattandosi di sfratto per morosità, la prima rata di canone non versata dal locatario**

si riferisca ad un periodo temporale collocabile almeno due anni dopo la decorrenza della presente *Polizza*. Per questa garanzia il *massimale* per evento è pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

LAVORO

Il rimborso degli oneri indennizzabili, previsti nel precedente Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”), è prestato a tutela dei diritti dell’*Assicurato* nell’ambito dell’attività di lavoro subordinato degli assicurati, limitatamente alle seguenti fattispecie:

29. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati colposi*. La presente garanzia opera anche qualora l’*Assicurato* sia alla guida di un veicolo conducibile con patenti superiori alla A o B, nello svolgimento della propria attività lavorativa.
30. la difesa in sede penale nei procedimenti per *reati dolosi*, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’*Assicurato* di denunciare il sinistro nel momento in cui ha notizia dell’avvio del procedimento penale, la garanzia opera esclusivamente nel caso in cui il procedimento si concluda:
 - a. con una sentenza di assoluzione (pronunciata ai sensi dell’Art. 530 del Codice di Procedura Penale) passata in giudicato o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (pronunciata ai sensi dell’Art. 131 bis del Codice Penale),
 - b. con un provvedimento di archiviazione (pronunciato ai sensi degli artt. 409 e 411 del Codice di Procedura Penale), con una sentenza di non luogo a procedere (pronunciata ai sensi dell’art. 425 del Codice di Procedura Penale),
 - c. con la derubricazione del titolo di reato da *doloso* a *colposo*.

PLUS

Le garanzie di seguito indicate operano per controversie giudiziali e stragiudiziali che siano conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno un anno dopo la decorrenza della *Polizza*, limitatamente alle seguenti fattispecie:

31. l’azione per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’*Assicurato* (a persone o a cose) per fatto illecito di terzi;
32. la difesa dell’*Assicurato* in sede civile da pretese risarcitorie di danni da responsabilità extracontrattuale avanzate da terzi. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da una Polizza di Responsabilità Civile regolarmente operante, ed interviene alle seguenti condizioni:
 - dopo l’esaurimento di quanto dovuto dall’assicuratore di primo rischio per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile;
 - nel caso in cui, in presenza di un sinistro coperto dalla Polizza di Responsabilità Civile, l’impresa assicuratrice non assista con un proprio legale l’*Assicurato* nella costituzione in giudizio, la Società presta assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di Responsabilità Civile, garantendo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa dell’impresa assicuratrice. Per queste ultime spese, l’*Assicurato* cederà alla Società il diritto di agire in rivalsa nei confronti della suddetta impresa. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso.

PREMIUM

Le garanzie di seguito indicate operano per controversie giudiziali e stragiudiziali che siano conseguenti a violazioni di leggi o a lesioni di diritti verificatisi almeno due anni dopo la decorrenza della *Polizza*, limitatamente alle seguenti fattispecie:

33. le vertenze di lavoro subordinato con il proprio datore di lavoro.



ESCLUSIONI E LIMITI

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni *sinistro*, è previsto il rimborso delle spese indicate all’Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”), fino all’importo del *massimale* indicato in *Polizza*, dedotte eventuali franchigie.

In caso di difesa in sede penale, limitatamente ai procedimenti per *reati colposi* che siano conseguenza diretta di un *incidente stradale*, la garanzia opera con un *massimale* raddoppiato rispetto a quello indicato in *Polizza*.

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

(SEMPRE PRESENTE)

L’assicurazione non è prestata per le controversie:

- derivanti da fatto *doloso* dell’*Assicurato*;
- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, scioperi o serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- in materia di diritto tributario, fiscale, amministrativo (fatto salvo quanto previsto al precedente Art. 5 (“*In quali casi è previsto il rimborso*”));
- derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni comminate in via amministrativa;
- in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, proprietà industriale;
- in materia di concorrenza sleale;
- derivanti da fatti originati dalla proprietà o dall’uso di aeromobili;
- aventi valore *in lite* inferiore a € 350,00 (trecentocinquanta/00);
- contro Tutela Legale Spa.

CIRCOLAZIONE

L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:

- derivanti dalla guida da parte dell'Assicurato di veicoli conducibili con patenti diverse dalla A, B o BE.

L'assicurazione non opera inoltre:

- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo non risulta assicurato con la *Polizza* obbligatoria Responsabilità Civile Auto;
- quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
- qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di *incidente stradale*, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate.

VITA PRIVATA (se presente VITA PRIVATA)**L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:**

- relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti dalla proprietà o aventi ad oggetto l'utilizzo (a qualsiasi titolo) di immobili;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro subordinato, autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- originate da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili;
- riguardanti l'edificazione di nuovi immobili;
- derivanti dall'utilizzo illecito da parte dell'Assicurato della rete web o di piattaforme informatiche pubbliche o private;
- che oppongano le persone assicurate ai collaboratori domestici regolarmente assunti.

CASA (se presente CASA)**L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:**

- relative ad immobili non identificati in *Polizza*;
- relative ad immobili destinati ad un uso diverso da quello abitativo;
- relative allo stato in cui viene rilasciato l'immobile dal locatario;
- relative al recupero crediti;
- originate da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili;
- riguardanti l'edificazione di nuovi immobili;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione.

LAVORO (se presente LAVORO)**L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:**

- derivanti da comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge 300/1970);
- derivanti da licenziamenti collettivi;
- in materia di concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività lavorativa che richieda l'iscrizione ad un albo professionale.

(se PRESENTE VERSIONE A TUTELA CRESCENTE)**VITA PRIVATA****L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:**

- relative a contratti di investimento in titoli negoziati in mercati non regolamentati, in titoli derivati di tutti i generi e tipologie, in Hedge Funds, ed in generale in tutte le altre forme di investimento in titoli di finanza derivata o strutturata;
- derivanti dalla proprietà o aventi ad oggetto l'utilizzo (a qualsiasi titolo) di immobili ad uso abitativo e/o commerciale;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;
- derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva;
- originate da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili;
- riguardanti l'edificazione di nuovi immobili;
- derivanti dall'utilizzo illecito da parte dell'Assicurato della rete web o di piattaforme informatiche pubbliche o private;
- che oppongano le persone assicurate ai collaboratori domestici regolarmente assunti.

CASA**L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:**

- relative ad immobili non identificati in *Polizza*;

- relative ad immobili destinati ad un uso diverso da quello abitativo;
- relative allo stato in cui viene rilasciato l'immobile dal locatario;
- relative al recupero crediti;
- originate da contratti o contratti preliminari di compravendita o da qualsiasi altro modo di acquisto di beni immobili;
- riguardanti l'edificazione di nuovi immobili;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione;

LAVORO

L'assicurazione non è prestata inoltre per le controversie:

- derivanti da comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge 300/1970);
- derivanti da licenziamenti collettivi;
- in materia di concorrenza sleale, rapporti tra soci ed amministratori;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività lavorativa che richieda l'iscrizione ad un albo professionale;
- inerenti o derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione.

(se presente VERSIONE STANDARD o VERSIONE CRESCENTE)

Si precisa inoltre che:

- è previsto il rimborso delle spese relative all'intervento di un solo legale e di un solo perito o consulente per area di competenza, per grado di giudizio;
- si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali o altri professionisti (periti o consulenti di parte) che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benestare della Società;
- in caso di controversie fra più persone assicurate con la presente Polizza, l'assicurazione si intende prestata solo a favore del *contraente*;
- in caso di *controversie contrattuali*, la garanzia non opera per sinistri originati da contratti che siano stati già risolti, rescissi o disdettati al momento della stipulazione della presente Polizza o la cui rescissione, risoluzione o *disdetta* sia già stata chiesta da uno dei contraenti.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della Polizza e sono conseguenti a fatti (violazioni di legge o lesioni di diritti anche solo presunte o contestate) verificatisi durante il periodo di validità della Polizza stessa.

Se il fatto che origina il *sinistro* si protrae attraverso più violazioni successive, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione.

Per le controversie contrattuali e per le vertenze relative a proprietà e diritti reali, il presente contratto non opera se l'inadempimento o la violazione di legge (anche solo presunti o contestati) che le origina si verifica nei primi 90 (novanta) giorni dalla data di decorrenza della Polizza. Tale periodo di *carezza* non si applica nel caso in cui il presente contratto sostituisca, senza soluzione di continuità, analoga copertura prestata dalla Società o da altra Compagnia e solo per le prestazioni previste in entrambi i contratti. **In caso di *sinistro*, l'Assicurato si obbliga a trasmettere copia delle condizioni di assicurazione e della Polizza stipulata con il precedente assicuratore. (solo con VERSIONE STANDARD)**

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per *sinistri* originati da eventi verificatisi in Europa. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatisi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.



OGGETTO DEL CONTRATTO – Sezione Perdite Pecuniarie (SE PRESENTE FLAG PERDITE PECUNIARIE)

Art. 1 Qual è lo scopo del contratto

Tutela Legale tiene indenni gli assicurati fino all'importo del *massimale* dalle perdite economiche subite in relazione ai casi e secondo le condizioni indicate nel presente contratto.

Art. 2 Come si realizza lo scopo del contratto

Tutela Legale corrisponde agli assicurati un importo a titolo di *indennizzo* anche parziale della perdita economica subita.

Art. 3 Quali spese vengono rimborsate

Sono oggetto di rimborso:

1. le spese sostenute per la partecipazione ad un corso presso un'Autoscuola o altro Ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente di guida delle persone assicurate; (solo se presente PERDITE PECUNIARIE AUTO)
2. le spese sostenute per il recupero e per il trasferimento del veicolo; (solo se presente PERDITE PECUNIARIE AUTO); (se presenti altri moduli)
3. il risarcimento garantito del danno a cose e persone subito dall'Assicurato per fatto illecito di terzi e in conseguenza di eventi derivanti dalla vita privata o malpractice medica; (con la VERSIONE STANDARD, solo se presente VITA PRIVATA, con la VERSIONE CRESCENTE, sempre presente)

I limiti, le condizioni e le modalità per ottenere il rimborso di queste spese sono indicati nelle sezioni “*Soggetti e casi assicurati*”, “*Cosa fare in caso di sinistro*” ed “*Esclusioni e limitazioni*”.

SOGGETTI E CASI ASSICURATI – Sezione Perdite Pecuniarie (SE PRESENTE FLAG PERDITE PECUNIARIE)

Art. 4 Chi è assicurato

Ai sensi del presente contratto, per la sezione Perdite Pecuniarie, sono considerati Assicurati:

- il *contraente*;
- le persone fisiche facenti parte del nucleo familiare del *contraente* come da stato di famiglia anagrafico; (se presente FLAG NUCLEO FAMILIARE)
- i veicoli di proprietà degli assicurati, conducibili con le patenti A o B o BE;
- il conducente autorizzato dei veicoli assicurati.

Art. 5 In quali casi è previsto il rimborso

Il rimborso degli oneri previsti nel precedente Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”) è prestato esclusivamente in relazione alle seguenti fattispecie:

1. **Indennità autoscuola per decurtazione punti:**

il rimborso delle spese sostenute, fino al limite massimo di € 1.000,00 (mille//00), per la partecipazione ad un corso presso un'autoscuola o altro ente autorizzato al fine di ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in *Polizza*. La garanzia opera solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente *Polizza* o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti, e quando la violazione al Codice della Strada sanzionata dall'autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente *Polizza*, comporti la decurtazione di almeno 4 punti.

2. **Indennità azzeramento punteggio:**

il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso presso un'autoscuola o altro Ente autorizzato al fine di sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione della patente nel caso in cui, per effetto di un'unica violazione al Codice della Strada sanzionata dall'autorità preposta e commessa durante il periodo di validità della presente *Polizza*, l'Assicurato subisca la perdita integrale dei punti. La garanzia opera fino al limite massimo di € 1.000,00 (mille//00) e solo nel caso in cui l'Assicurato dimostri di essere stato titolare, al momento della stipula della presente *Polizza* o in un momento successivo, purché precedente al momento in cui è stata commessa la violazione, di una patente con almeno 10 punti.

3. **Traino:**

il rimborso delle spese necessarie al recupero e al trasferimento del veicolo assicurato dal luogo dell'*incidente stradale* o avaria, fino all'officina di riparazione più vicina. La presente garanzia opera con il limite di € 100,00 (cento//00).

(solo se PRESENTE MODULO VITA PRIVATA)

4. **la richiesta di risarcimento di danni a persona o a cose, subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi. La Società si obbliga, entro il limite di € 30.000,00 (trentamila//00), al pagamento in favore dell'Assicurato delle somme che questi debba ricevere a titolo di risarcimento per capitale e interessi da parte del civile responsabile, in relazione ad eventi di cui questi debba rispondere e di cui sia responsabile ai sensi di legge.**

La presente garanzia opera esclusivamente alle seguenti condizioni:

- il responsabile dev'essere individuato;
- i fatti da cui si origina la sua responsabilità devono essere accaduti durante la vigenza della presente *Polizza*;
- dev'essere giudizialmente accertata in via definitiva, durante la vigenza della presente *Polizza*, la responsabilità del terzo;
- l'Assicurato deve effettuare almeno 2 tentativi di esecuzione della sentenza di condanna del terzo.

La presente garanzia non opera per fatti originati nell'ambito della circolazione stradale o comunque derivanti dall'uso o dalla proprietà di veicoli a motore o natanti.

ESCLUSIONI E LIMITI – Sezione Perdite Pecuniarie

Art. 6 Massimali

In relazione ad ogni *sinistro*, è previsto il rimborso delle spese indicate all'Art. 3 (“*Quali spese vengono rimborsate*”), fino all'importo del *massimale* indicato in *Polizza*, dedotte eventuali franchigie.

Art. 7 Quando e in quali casi non opera il contratto

L'assicurazione non è prestata:

- per eventi derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- quando il conducente non è abilitato alla guida del veicolo a norma delle disposizioni in vigore;
- quando il veicolo non risulta assicurato con la polizza obbligatoria di Responsabilità Civile Auto;
- quando il veicolo è utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;

- qualora l'Assicurato sia alla guida in stato di alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o non si sia fermato a seguito di *incidente stradale*, non abbia prestato soccorso o si sia rifiutato di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
- quando all'Assicurato venga contestata la violazione dell'art. 142 comma 9bis del Codice della Strada;
- quando all'Assicurato venga contestata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada nella parte in cui rifiuti di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto influenza dell'alcool;
- contro Tutela Legale Spa.

I casi di esclusione sopra riportati operano anche nel caso in cui l'Assicurato venga sanzionato da un'Autorità di uno Stato estero per la violazione di norme previste dall'Ordinamento di detto Stato, aventi analogo contenuto.

Art. 8 Quando un sinistro è in garanzia

Il presente contratto opera per sinistri che iniziano durante il periodo di validità della *Polizza* e sono conseguenti ad eventi verificatisi durante il periodo di validità della *Polizza* stessa.

Art. 9 Dove vale l'assicurazione

Il presente contratto opera per sinistri originati da eventi verificatisi in Europa, con l'esclusione di quelli verificatisi nei territori degli Stati per i quali non è valida la carta verde collegata alla *Polizza* di *assicurazione* di Responsabilità Civile obbligatoria stipulata per il veicolo. Sono comunque escluse tutte le controversie relative a violazioni di legge o a lesioni di diritti verificatisi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - Per sezione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie

Art. 10 Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve denunciare il *sinistro* all'intermediario cui è assegnata la *Polizza* oppure alla *Società* non appena il *sinistro* si sia verificato o nel momento in cui ne sia venuto a conoscenza. La mancata tempestività della denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni previste dal presente contratto in base a quanto disposto dall'Art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia deve essere integrata da ogni elemento utile alla gestione del *sinistro* che sia in possesso dell'Assicurato. In particolare, l'Assicurato deve trasmettere una relazione dettagliata dei fatti che hanno originato il *sinistro*, copia di tutti i documenti o atti ad esso relativi che siano in suo possesso e ogni notizia utile alla gestione del *sinistro*.

L'Assicurato deve altresì trasmettere ogni atto o documento richiesto dalla *Società*, così come ogni ulteriore atto o documento pervenutogli successivamente alla denuncia.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'Assicurato, se previsto dalle norme fiscali di bollo e di registro.

Art. 11 Gestione stragiudiziale del sinistro - Sezione Tutela Legale

Ricevuta la denuncia di *sinistro*, Tutela Legale si impegna, ove possibile, ad effettuare almeno un tentativo di risoluzione amichevole della controversia, ovvero a confermare direttamente l'incarico al legale scelto dal cliente per la *fase stragiudiziale*.

L'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o transazioni, senza aver acquisito il preventivo benessere della *Società*.

Art. 12 Gestione giudiziale del sinistro e incarico del legale - Sezione Tutela Legale

Se la controversia non è stata risolta amichevolmente nella *fase stragiudiziale*, l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia cui affidare la trattazione del *sinistro* nella fase giudiziale. La scelta deve essere effettuata tra i legali che esercitano la professione nel distretto della Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a norma di legge. Se l'Assicurato risiede in un Comune che appartiene ad un altro distretto di Corte d'Appello, può scegliere un legale in questo distretto e, in tal caso, la *Società* rimborserà anche le eventuali spese sostenute per un *legale domiciliatario* nei limiti quantitativi indicati all'Art. 6 ("Massimali").

La stessa procedura di cui al comma precedente si applica:

- a tutti i casi nei quali possa sussistere un'ipotesi di conflitto di interessi fra la *Società* e l'Assicurato;
- ai sinistri aventi ad oggetto una controversia che per sua natura escluda la possibilità di una risoluzione amichevole;
- ai procedimenti penali.

Se l'Assicurato non intende avvalersi del diritto di libera scelta del legale può chiedere alla *Società* di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. L'Assicurato deve conferire in ogni caso il mandato e la procura al legale designato mettendo altresì a disposizione tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla trattazione del caso.

La *Società* conferma al legale, a norma del presente contratto, l'incarico professionale in tal modo conferito dall'Assicurato.

Si esclude il rimborso di spese riferite ad attività svolte da legali che siano stati incaricati dagli assicurati senza il preventivo benessere della *Società*.

Anche nella fase giudiziale, l'Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, incaricare legali o altri professionisti, raggiungere accordi o *transazioni*, senza aver acquisito il preventivo benessere della *Società*.

Art. 13 Incarico ad altri professionisti - Sezione Tutela Legale

Qualora si renda necessario (anche nella *fase stragiudiziale*) l'intervento di periti e consulenti di parte a tutela dei diritti degli assicurati, la *Società* deve essere informata e rilasciare il preventivo benessere all'incarico. In questi casi, si applica la normativa di cui all'Art. 12 ("Gestione giudiziale del sinistro e incarico al legale").

Art. 14 Rimborso delle spese - Sezione Tutela Legale

Le spese sostenute dagli assicurati sono rimborsate dalla *Società* (nei limiti del *massimale* previsto in *Polizza* e dedotte eventuali franchigie) solo alla conclusione della vertenza, e sempre che non siano state recuperate o non siano recuperabili dalla *controparte*. Sono in ogni caso oggetto di rimborso solo le spese riconducibili ad attività effettivamente svolte dai professionisti e dettagliate nelle parcelle.

Sono escluse dal rimborso tutte le spese riferite ad accordi che l'*Assicurato* abbia concluso con legali e/o periti o consulenti in merito agli onorari agli stessi dovuti, senza il preventivo consenso della *Società*.

La *Società* rimborsa in ogni caso le spese di un solo legale e di un solo perito/consulente per area di competenza.

Art. 15 Revoca e rinuncia del legale - Sezione Tutela Legale

Qualora nel corso dello stesso grado di giudizio, l'*Assicurato* decida di revocare l'incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico ad un nuovo legale, potrà ottenere dalla *Società* il rimborso delle spese di uno solo dei due professionisti, indicando per quale dei due legali intenda chiedere alla *Società* il rimborso delle spese sostenute. La normativa sopra indicata non si applica ai casi di rinuncia da parte del legale incaricato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.

Art. 16 Disaccordo tra Assicurato e Società - Arbitrato

In caso di disaccordo fra l'*Assicurato* e la *Società* in merito all'interpretazione del contratto e/o alla gestione del *sinistro*, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le *Parti*, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle *Parti* stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro decide secondo equità.

L'*Assicurato* e la *Società* contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le *Parti*.

Art. 17 Termine del rimborso

Tutela Legale si impegna a pagare l'*indennizzo* all'*Assicurato* entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria per la liquidazione del *sinistro*.

Art. 18 Quando un sinistro deve essere considerato unico - Sezione Tutela Legale

Si considerano a tutti gli effetti come unico *sinistro*:

- le vertenze promosse da o contro una o più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente *Polizza* dovute al medesimo fatto o che siano oggetto del medesimo procedimento;
- le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b), la garanzia viene prestata a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti, ma il relativo *massimale* resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportato.



NORME GENERALI CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO

Art. 19 Pagamento dell'assicurazione

Il *contraente* ha l'obbligo di pagare il *premio* previsto dal presente contratto.

Se il *contraente* non paga il *premio* o la prima rata di *premio* stabilita dal contratto, l'*assicurazione* resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il *contraente* paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il *contraente* non paga i premi successivi, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Art. 20 Altre assicurazioni

Il *contraente* o l'*Assicurato* devono comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

Art. 21 Rinnovo tacito

In mancanza di *disdetta* data da una delle *Parti*, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'*assicurazione* di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 22 Recesso

Dopo ogni denuncia di *sinistro* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal diniego della copertura formulato per iscritto, ciascuna delle *Parti* può recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. La *Società*, in tal caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *recesso*, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di *premio* relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 23 Risoluzione anticipata

Il contratto si risolve di diritto qualora il *contraente* o l'*Assicurato* siano sottoposti a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria/speciale. La garanzia è prestata solo per i sinistri già presi in carico dalla *Società* e fino alla loro definizione.

Art. 24 Prescrizione

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 25 Indicizzazione ISTAT

Se il *contraente* ha scelto di indicizzare il *premio* e il *massimale* di *Polizza* sulla base dell'“indice prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” (FOI), pubblicato annualmente dall'ISTAT, si applicano i seguenti criteri:

- a. nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- b. alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato, **il premio e il massimale vengono aumentati o ridotti in proporzione**;
- c. l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il premio e il massimale subissero una variazione superiore al 50% dell'ultimo aggiornamento effettuato, sarà facoltà delle Parti rinunciare alla presente clausola e i suddetti importi rimarranno quelli della scadenza della rata annuale precedente.

Art. 26 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *contraente*.

Art. 27 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 28 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge